



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 23 ottobre 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di PADOVA
Via Gozzi n. 2/G
35131 Padova (PD)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 173/2020_elezioni Consiglio dell'Ordine _ voto per corrispondenza _ presenza candidati revisori

Con il quesito del 20 ottobre 2020 si chiede se nell'esercizio del voto per corrispondenza nelle mani del Segretario sia necessaria anche la presenza di tutti i candidati revisori, stante il richiamo all'art. 13 operato dall'art. 20 dal regolamento elettorale che disciplina le elezioni del collegio dei revisori.

Al riguardo si osserva che l'art. 13 comma 4 del regolamento elettorale, nel disciplinare le operazioni per corrispondenza nelle mani del Segretario, fa esclusivo riferimento alla presenza di almeno un candidato delle liste presentate per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, come testimonia l'espresso richiamo all'art. 21 comma 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Come correttamente osservato nel quesito, per le elezioni del collegio dei revisori non si ha la presentazione di alcuna lista, ma solo quella di singole candidature.

Si deve escludere pertanto che il voto per corrispondenza nelle mani del Segretario debba avvenire alla presenza di tutti i candidati revisori.

Cordiali saluti.

Massimo Miani